

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 28 maggio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato**

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI	Ministero della salute
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2026.</p> <p>Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina della commissione straordinaria. (26A02589) Pag. 1</p>	<p>DECRETO 7 maggio 2026.</p> <p>Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.», in Troina, nell'area tematica di afferenza di «psichiatria». (26A02596) .. Pag. 24</p>
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	Ministero delle imprese e del made in Italy
<p style="text-align: center;">Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste</p> <p>DECRETO 20 maggio 2026.</p> <p>Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto». (26A02595)..... Pag. 19</p> <p style="text-align: center;">Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 18 maggio 2026.</p> <p>Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese nella giornata dell'8 maggio 2026. (26A02568) Pag. 23</p>	<p>DECRETO 23 aprile 2026.</p> <p>Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy, al Sottosegretario di Stato Sen. Mara Bizotto. (26A02618) Pag. 25</p> <p style="text-align: center;">Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE</p> <p>DECRETO 15 aprile 2026.</p> <p>Conferimento al Comune di Ravenna del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026. (26A02597) Pag. 27</p>



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon». (26A02615). *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle» (26A02616) *Pag.* 29

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore». (26A02617) *Pag.* 30

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A02649). *Pag.* 30

Ministero dell'interno

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Modugno (26A02598). *Pag.* 31

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Sorrento (26A02599). *Pag.* 31

Ministero della giustizia

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti. (26A02601) *Pag.* 31

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 189/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 4 novembre 2025. (26A02603). *Pag.* 33

Approvazione della delibera n. 185/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 11 novembre 2025. (26A02604). *Pag.* 33


Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 26-27 novembre 2024. (26A02605). *Pag.* 33

Approvazione della delibera n. 147/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 16 settembre 2025. (26A02606). *Pag.* 33

Approvazione della delibera n. 32 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 30 gennaio 2026. (26A02607) *Pag.* 33

Ministero delle imprese e del made in Italy

Comunicato relativo al decreto ministeriale 18 marzo 2026 - Attivazione di un nuovo bando per il sostegno di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese. (26A02635). *Pag.* 34



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 aprile 2026.

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è sciolto;

Art. 2.

La gestione del Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

- dott. Roberto Micucci - viceprefetto;
- dott. Sebastiano Tramontana - viceprefetto aggiunto;
- dott. Sergio Raimondo - funzionario amministrativo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al

consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2026
reg n. 1936

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dall'attività di monitoraggio avviata dalla prefettura di Vibo Valentia nel Comune di Soriano Calabro, giustificata dal particolare contesto criminale di quel territorio nel quale è radicata una delle cosche di 'ndrangheta più temibili del vibonese, nonché dalle risultanze di recenti indagini giudiziarie, sono venute all'evidenza possibili forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di organizzazioni criminali. Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, con decreto prefettizio del 1° luglio 2025, la cui durata è stata ulteriormente prorogata per tre mesi, ha disposto l'accesso ispettivo nel suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 3 febbraio 2026 - consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro -, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta in cui si dà atto della sussistenza di elementi concreti e univocamente rilevanti che raggiungono un grado di significatività tale da poter giustificare adeguatamente l'applicazione della misura dissolutiva degli organi elettivi del Comune di Soriano Calabro ai sensi del citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Preliminarmente, il prefetto di Vibo Valentia ha evidenziato che il territorio nel quale è inserito il Comune di Soriano Calabro soffre della pervasiva presenza di consorterie riconducibili all'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta nelle sue variegate diramazioni locali (in particolare della c.d. 'ndrangheta delle preserre vibonesi e della c.d. locale dell'Ariola); tali gruppi criminali, pur colpiti da numerose operazioni di polizia giudiziaria - tra cui le operazioni denominate «Luce nei boschi», «Crimine» e la più recente denominata «Habanero» - hanno disvelato spietate dinamiche interne spesso caratterizzate da faide intestine e feroci fatti di sangue.

La forte e radicata presenza della criminalità organizzata sul territorio vibonese ha naturalmente influito sulle vicende amministrative degli enti locali più esposti, tra cui anche il Comune di Soriano Calabro il quale è già stato, per ben due volte, oggetto di scioglimento per infiltrazione e condizionamento mafioso ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, dapprima con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2007 e poi con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022.



L'interesse della criminalità organizzata alle vicende amministrative del Comune di Soriano Calabro si è manifestato anche durante la tornata elettorale del giugno 2024. Infatti, da informazioni fornite dalle forze di polizia, sono emersi elementi e indicazioni che hanno mostrato la vicinanza del locale *clan* mafioso all'attuale amministrazione comunale. Tale assunto è avvalorato da quanto riferito nella relazione prefettizia laddove si fa riferimento a una aggressione, subita da un candidato consigliere comunale della lista avversa a quella risultata vincente, ad opera di esponenti del locale contesto mafioso durante la celebrazione del *corpus domini*; inoltre, è stata segnalata la presenza nei pressi dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della tornata amministrativa, di soggetti controindicati appartenenti alle cennate consorterie, alcuni dei quali non residenti e, dunque, non elettori a Soriano Calabro, il cui stazionamento in prossimità dei luoghi di voto non poteva che essere finalizzato al controllo e alla costrizione psicologica dei votanti.

L'asserita vicinanza tra amministrazione comunale in carica e le locali cosche mafiose viene evidenziata anche dall'esistenza di relazioni parentali, seppur indirette, tra il sindaco eletto e un'esponente di vertice del locale *clan* di *'ndrangheta*.

Rapporti controindicati vengono segnalati nei confronti un assessore comunale e di numerosi consiglieri comunali facenti parte sia della maggioranza che della minoranza consiliare, tra cui anche l'ex presidente dell'organo consiliare, dimessosi nel maggio 2025, nei cui riguardi si rilevano elementi di interesse sia per frequentazioni che per strette relazioni parentali con esponenti del locale contesto malavitoso.

Criticità vengono rilevate anche nei confronti di parte del personale comunale, la cui compromissione, come evidenziato nella relazione prefettizia traspare dalle gravi mancanze di natura gestionale che hanno certamente contribuito, durante l'ordinaria operatività dell'ente locale, alla disapplicazione dei principi della trasparenza e della legalità amministrativa. A chiusura di tale quadro non particolarmente edificante della struttura politico-amministrativa nel suo complesso, e a riprova dell'esistenza di pericolose «contaminazioni» tra l'amministrazione comunale in carica e gli ambienti della locale criminalità organizzata, vengono segnalati rapporti controindicati anche nei riguardi di alcuni dei sottoscrittori della lista elettorale facente capo al sindaco nel giugno del 2024.

L'attività ispettiva ha rilevato la presenza di anomalie e irregolarità in quasi tutti i settori di attività dell'ente locale, rilevandosi dunque una generalizzata *mala gestio* che si è tradotta nella maggior parte dei casi in «vantaggi a soggetti affiliati o comunque contigui alla criminalità organizzata».

A questo proposito viene segnalato che nei procedimenti di competenza dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) i competenti uffici comunali hanno disatteso l'obbligo di verificare la veridicità delle autocertificazioni attestanti l'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. Inoltre, viene sottolineata la totale violazione degli obblighi di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 159/2011 che impongono all'ente, nel quinquennio successivo allo scioglimento ex art. 143 TUOEL, l'ultimo dei quali è avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, di acquisire l'informazione antimafia precedentemente la stipulazione, l'approvazione o l'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente il rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicata nel citato art. 67, e ciò indipendentemente dal valore economico del rapporto sotteso.

A riprova dell'assunto, la relazione prefettizia ha riferito che su n. 107 istanze presentate all'ufficio comunale ed esaminate dalla commissione di accesso, per nessuna di esse risulta essere stata esperita, neppure a campione, l'attività volta alla verifica dei requisiti soggettivi. «Né risulta che sia stata presentata alcuna richiesta di informazione liberatoria antimafia alla Prefettura, in merito ai citati controlli dell'art. 100 del decreto legislativo n. 159/2011».

La commissione d'indagine ha riferito che dall'esame di due pratiche sono emersi elementi ostativi ai sensi dell'art. 67 del codice antimafia, in presenza dei quali non risulta che l'ente locale abbia espletato alcuna attività di verifica, né che abbia adottato i consequenziali provvedimenti inibitori. In particolare, a titolo esemplificativo delle palesi omissioni da parte del Comune di Soriano Calabro, si è posto in evidenza l'*iter* esperito a seguito di una segnalazione di inizio attività di una ditta il cui titolare è un esponente apicale di una locale cosca mafiosa che risulta essere stato condannato con sentenza in appello alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, oltre ad essere stato destinatario di misura di prevenzione patrimoniale in data 2 agosto 2023. In tale caso, benché lo stesso soggetto controindicato abbia allegato spontaneamente alla propria istanza il certificato del casellario giudiziale dal quale palesemente risultava l'esistenza di una causa ostativa di cui all'art. 67, decreto legislativo n. 159/2011 - ossia la condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, divenuta

definitiva nel luglio del 2018 per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis del codice penale - gli uffici comunali non hanno provveduto a emettere alcun provvedimento di diniego, di decadenza o di annullamento riguardo l'avvio dell'attività commerciale di cui si è detto.

Analogamente è avvenuto per un'altra segnalazione di inizio attività anch'essa relativa ad una ditta individuale facente capo a un affiliato di cosca di *'ndrangheta* - già condannato per furto, estorsione aggravata dalla modalità mafiosa e altro, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazione delle norme in materia di armi, oltreché destinatario di sentenza di condanna della Corte d'appello di Catanzaro per i reati di estorsione tentata continuata in concorso aggravata dal metodo mafioso - nei cui confronti sarebbe apparsa evidente l'esistenza della causa ostativa ex art. 67 del codice antimafia se solo il comune avesse effettuato i dovuti controlli preventivi, almeno acquisendo il relativo certificato di casellario giudiziale. Di fatto, a causa della sistematica omissione dei controlli preventivi antimafia l'ente non ha inibito l'avvio o quanto meno la prosecuzione dell'attività della citata ditta individuale.

A questo riguardo, il prefetto di Vibo Valentia tiene a rimarcare che «i fatti sopra rilevati non costituiscono delle mere irregolarità amministrative, bensì delle gravissime violazioni delle norme del codice antimafia», nonché a precisare che con riguardo al primo caso sopra riportato «nemmeno può sostenersi che la violazione di legge sia imputabile a mera inerzia dell'ente nel verificare quanto autodichiarato dall'istante, in quanto l'interessato ha prodotto spontaneamente il proprio certificato del casellario giudiziale, dal quale risulta l'evidenza della presenza di cause ostative e, pertanto, il comune non poteva non esserne a conoscenza».

Anche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'organo ispettivo ha rappresentato che il Comune di Soriano Calabro ha violato, in numerosi casi, la norma di cui al citato art. 100 del decreto legislativo n. 159/2011, la cui applicazione, come detto, è obbligatoria per gli enti che sono stati sciolti ex art. 143 TUOEL nei cinque anni precedenti. La disapplicazione della detta normativa antimafia risulta, peraltro, confermata dallo stesso responsabile dell'area comunale competente che in sede di audizione ha affermato «di non procedere alle suddette verifiche qualora l'importo dell'affidamento non sia di ingente valore».


Di fatto, la violazione della normativa antimafia è emersa nell'affidamento del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi concesso a una impresa già destinataria di informazione interdittiva antimafia ma successivamente ammessa al controllo giudiziario da parte del Tribunale di Vibo Valentia; servizio affidata alla stessa dopo la scadenza del predetto provvedimento giudiziale, quando, dunque, il beneficio della sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia era già venuto meno. Inoltre, risulta che il controllo giudiziario in questione non sia terminato con esito positivo in quanto la ditta controllata non è stata completamente collaborativa durante il periodo di applicazione della detta misura.

Le stesse criticità sono state rilevate nell'affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo, disposto (a pochi giorni dall'insediamento dell'attuale compagine amministrativa) a favore di una società il cui titolare risulta legato da rapporti di parentela con soggetti affiliati alle locali consorterie. In questo caso, la richiesta di informazione alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) è stata inserita successivamente alla data dell'affidamento.

Così è avvenuto anche nell'affidamento diretto del servizio di taglio di alberi che è stato concesso a una ditta il cui titolare è gravato di diversi precedenti di polizia e di misure di prevenzione; inoltre, il predetto soggetto presenta numerosi rapporti parentali con esponenti della criminalità organizzata vibonese.

Criticità sono state riscontrate nei riguardi di una ditta il cui titolare ha rapporti parentali controindicati, impresa destinataria di numerosi affidamenti diretti per la manutenzione della rete idrica che, come riportato nella relazione prefettizia, sembrerebbe essersi avvalsa di un subappalto non autorizzato di una terza impresa.

Inoltre, con riferimento all'appalto dei lavori della mensa scolastica finanziati con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, il comune ha affidato direttamente incarichi professionali a soggetti verso i quali si rilevano frequentazioni o rapporti parentali controindicati. Sempre nell'ambito del citato progetto finanziato con fondi del PNRR, la relazione prefettizia, pur non riscontrando irregolarità procedurali e amministrative, ha riferito che aggiudicataria dei lavori è risultata essere una società sottoposta a misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del decreto legislativo n. 159/2011, la quale a sua volta ha affidato in subappalto (autorizzato dal comune) parte dei lavori a una impresa soggetta al controllo giudiziale ex art. 34-bis del codice antimafia, alla quale in passato la prefettura di Vibo Valentia aveva negato l'iscrizione nelle *white list* provinciali. A tal riguardo sembra utile precisare che il



ricorso presentato avverso il predetto provvedimento di diniego prefettizio è stato rigettato dal Tribunale amministrativo regionale Calabria con sentenza del dicembre 2025.

La relazione prefettizia ha segnalato inefficienze del Comune di Soriano Calabro nella gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, soprattutto a causa della mancata valorizzazione e utilizzo degli stessi a fini sociali. A tal proposito la commissione d'indagine ha evidenziato diverse gravi criticità relativamente ad una procedura ad evidenza pubblica, conclusasi con l'irregolare assegnazione di un bene confiscato a favore di una impresa verso la quale non è stata compiutamente svolta la verifica antimafia. Infatti, la concessione è avvenuta il giorno successivo (il 3 agosto 2024) la richiesta effettuata alla banca dati nazionale antimafia (BDNA), quando la pratica di iscrizione nelle *white list* era ancora in fase istruttoria e senza attendere il decorso dei termini di trenta giorni come prevede la normativa di settore. Inoltre, l'affidataria non sembra avere i requisiti previsti dal bando di gara - riservato alla partecipazione di enti senza fine di lucro e con pregresse esperienze in materia di gestione dei beni confiscati - risultando, invece, esercitare (come emerge dalla visura camerale) attività di impresa nel settore dei servizi di saloni di barbieri e parrucchieri.

Con riguardo alla gestione dei beni immobili di proprietà del Comune di Soriano Calabro, l'analisi dell'organo ispettivo si è soffermata su due concessioni di fatto, entrambi a titolo gratuito, in favore di un'associazione sportiva, la quale ha la materiale disponibilità di un impianto sportivo comunale senza una preventiva stipula di convenzione regolante l'uso del bene pubblico i cui costi di esercizio sono rimasti a carico delle casse comunali, nonché la concessione, sempre a titolo gratuito, di un immobile comunale da utilizzare come sede sociale. Tutto ciò in mancanza di qualsiasi procedura a evidenza pubblica per la scelta del soggetto beneficiario e, pertanto, in danno anche di altri enti senza scopo di lucro che potevano eventualmente essere interessati allo stesso beneficio; peraltro, la predetta associazione non sembra potersi qualificare come ente del terzo settore come indicato nella parte motivazionale del provvedimento concessorio.

Si aggiunge, altresì, che l'assetto societario dell'anzidetta associazione sportiva è composto anche da soggetti alcuni dei quali gravati da numerosi precedenti di polizia e con rapporti parentali o frequentazioni di interesse anche a fini antimafia.

Irregolarità vengono segnalate anche nell'espletamento di procedure di concorso per l'assunzione di personale tecnico, nelle quali l'ente ha agito «con scarsa trasparenza» sia nell'individuazione del funzionario responsabile del procedimento che nelle modalità per comunicare l'esito del concorso ai candidati idonei. Il Comune di Soriano Calabro, infatti, non ha proceduto alla convocazione dei partecipanti alla selezione in base all'ordine della graduatoria finale, ma ha diramato una nota indirizzata a tutti gli idonei, non prevista nel bando, per verificarne l'interesse all'assunzione. Risulta che alla detta nota abbia risposto un solo candidato, peraltro ultimo classificato, mentre un altro candidato posto in posizione migliore nella graduatoria finale, che pur aveva manifestato interesse a conoscere gli esiti del concorso, non ha ricevuto la comunicazione formale dello scorrimento della graduatoria così come effettuato da parte del comune. Inoltre, la relazione della commissione d'indagine ha riferito di frequentazioni controindicate tenute dal nuovo assunto.

L'organo ispettivo ha rilevato anomalie anche relativamente alle procedure concorsuali poste in essere dal Comune di Soriano Calabro per l'assunzione di un dirigente amministrativo contabile, riservata al personale interno, dalle quali emerge come il predetto ente locale - tramite una serie di rimodulazioni del piano triennale del fabbisogno del personale, per le quali né il sindaco né l'assessore al personale hanno fornito validi chiarimenti o giustificazioni - ha avviato una procedura selettiva nella quale, in realtà, solo una persona era in possesso dei requisiti per parteciparvi, e che dunque è stata favorita nell'accedere alle funzioni dirigenziali.

Al riguardo, la relazione prefettizia ha ravvisato una forzatura dei meccanismi previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 28, comma *i-bis*, del decreto-legge n. 75/2023, nonché degli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale dell'ente, in quanto la procedura concorsuale in questione, sebbene in astratto aperta a una cerchia indeterminata di interessati, in concreto, per la situazione effettivamente sussistente, non poteva che concludersi in un concorso *ad personam*, in favore dell'unico soggetto idoneo a partecipare alla selezione. Inoltre, è stata evidenziata l'anomalia per cui tale candidato fosse anche il vicesegretario comunale facente funzioni, ossia il soggetto che sovrintende e fornisce assistenza legale sui procedimenti amministrativi dell'ente, lo stesso che, peraltro, ha partecipato agli atti propedeutici alla indizione del concorso, rispondendo ai chiarimenti richiesti dall'ispettorato per la funzione pubblica e curando almeno in parte l'*iter* amministrativo concernente la rimodulazione del piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ha previsto la posizione dirigenziale messa a concorso.

Anche l'analisi del settore del contenzioso comunale ha messo in evidenza irregolarità e omissioni; viene rilevato che l'ente locale non si è costituito in giudizio, rinunciando di fatto a difendersi in diverse controversie a vantaggio di alcune controparti processuali. In una di queste, il soggetto controinteressato è strettamente imparentato con un esponente di spicco della locale criminalità organizzata, condannato, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso.

In un altro caso, la commissione di accesso ha segnalato che il comune ha omesso di proporre opposizione a due decreti ingiuntivi di un'impresa di costruzioni avente pregressi rapporti economici con l'ente locale intercorsi prima dello scioglimento ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 del 2022 e venuti a cessare in seguito a provvedimenti interdittivi emessi dalla prefettura di Vibo Valentia. In particolare, i due diversi decreti ingiuntivi avevano entrambi origine nel medesimo rapporto giuridico - un contratto d'appalto tra il comune e l'impresa - che con il commissariamento dell'ente era stato risolto in conseguenza del cennato provvedimento antimafia. La condotta tenuta dal Comune di Soriano Calabro in questa vicenda mette in luce una grave negligenza nella gestione del contenzioso e nella difesa in giudizio dell'ente che ha comportato un plurimo aggravarsi di spese, compensi e interessi tutto a vantaggio di un soggetto economico nei cui confronti, solo qualche anno prima, la prefettura di Vibo Valentia aveva emesso una informazione interdittiva antimafia.

Inoltre, viene rilevato che la maggior parte dei permessi di costruire rilasciati dal comune è stata emessa a beneficio di soggetti aventi rapporti parentali o frequentazioni con esponenti del locale contesto criminale, dato comunque significativo sebbene non dimostri di per sé l'illiceità dei relativi procedimenti amministrativi. Peraltro, alcune di tali pratiche edilizie risultano essere state preparate dal menzionato tecnico assunto presso il Comune di Soriano Calabro.

Anomalie e irregolarità sono state riscontrate anche nell'ambito delle erogazioni pubbliche concesse a privati dall'attuale amministrazione civica, in particolare, in alcuni contributi a fondo perduto erogati in favore di persone fisiche per l'acquisto di libri di testo dell'anno scolastico 2024/2025. Nel dettaglio, è emerso che i titolari di due delle ditte autorizzate hanno frequentazioni con soggetti gravati da pendenze penali o contigui al locale contesto mafioso. Inoltre, riguardo ai suddetti operatori economici non risulta acquisita l'informazione interdittiva di cui dall'art. 100, decreto legislativo n. 1159/2011.

Il lavoro della commissione d'accesso, come detto, è stato esaminato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale i componenti dell'amministrazione giudiziaria hanno espresso parere favorevole allo scioglimento del Comune di Soriano Calabro, con ciò evidenziando come il lavoro dell'organo ispettivo abbia delineato la grave compromissione dell'amministrazione comunale con la criminalità organizzata, soprattutto con riferimento alle vicende emerse in relazione alla gestione del SUAP e alle «concessioni» rese in favore dell'associazione sportiva di cui si è detto innanzi.

Dall'esame della relazione prefettizia e della commissione di indagine si evince chiaramente l'assenza di legalità dell'azione amministrativa e uno stato di precarietà degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarità gestionali sopra menzionate, nonché un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione nel suo complesso che si sostanzia in una grave *mala gestio* della cosa pubblica.

In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia e in quella della commissione di indagine, hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Soriano Calabro volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 aprile 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



OMI HLLS

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VIBO VALENTIA
SEGRETERIA DI SICUREZZA NATO-UE/S

Vibo Valentia, 5 febbraio 2026

PROT. NR. **3** /2-2/2026/N.C./O.P.S.

MINISTERO INTERNO
- GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO V. AFFARI TERRITORIALI

- DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
SEGRETERIA DI SICUREZZA


ROMA

OGGETTO: Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) – relazione del Prefetto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Con riferimento alla relazione del sig. Prefetto di Vibo Valentia concernente l'oggetto, relativa agli esiti dell'accesso disposto presso il Comune di Soriano Calabro (vv), ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, si trasmette la relazione – non classificata – parimenti indirizzata al sig. Ministro dell'Interno.

IL VICEPREFETTO VICARIO

Micucci





PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VIBO VALENTIA
SEGRETERIA DI SICUREZZA NATO-UE/S

Vibo Valentia, 05/02/2026

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di SORIANO CALABRO (Vibo Valentia) – Proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Soriano Calabro, sulla scorta dei quali la scrivente, con nota ...omissis..., ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982.

A seguito di delega conferita con ...omissis... è stata nominata un'apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.


Dall'attività dell'organo ispettivo, avviata presso il comune di Soriano Calabro ...omissis..., prorogata per ulteriori tre mesi e conclusasi ...omissis..., qui rassegnata in pari data, sono emersi elementi di rilievo che si vanno ad illustrare attraverso il richiamo delle circostanze e delle vicende più significative.

* * *

Innanzitutto, si premette che l'analisi dei rapporti con la criminalità organizzata del Comune di Soriano Calabro deve essere calata nel contesto della 'ndrangheta delle cd. "preserre vibonesi", ossia la criminalità organizzata che opera nella parte di territorio che comprende, oltre che Soriano Calabro, anche i comuni di Soriano, Vazzano, Pizzoni, Acquaro, Dasà, Arena e Gerocarne, e che si identifica comunemente nella cd. locale di Ariola (frazione di Gerocarne).

L'organizzazione criminale in questione è stata oggetto di numerosi procedimenti penali, che hanno disvelato in parte i rapporti personali, i ruoli, le influenze, nonché le sanguinose faide che hanno interessato i soggetti che ne fanno parte. Su tutti, si evidenziano, in particolare, i procedimenti penali ...omissis... e ...omissis... .

Gli esiti processuali del già menzionato ...omissis... sono confirmatori dell'esistenza di una faida tra le famiglie ...omissis..., cominciata alla fine degli anni 80, che ha scatenato una lunga serie di omicidi, tra i quali il duplice omicidio ai danni di ...omissis..., avvenuto il ...omissis..., reato per il quale ...omissis... è stato condannato all'ergastolo. Nello specifico, tale omicidio ha consentito alla ...omissis... di assumere ai vertici della Locale dell'Ariola.



Nel ...*omissis*... viene tratto in arresto e trasferito alla Casa Circondariale ...*omissis*..., lasciando la reggenza dell'organizzazione criminale al ...*omissis*.... Nel ...*omissis*... anche ...*omissis*... viene tratto in arresto lasciando di fatto la reggenza della struttura criminale a ...*omissis*... .

Nel ...*omissis*... anche ...*omissis*... viene tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, determinando nel periodo a seguire una serie di fatti di sangue che costituiscono un nuovo stato di faida per il predominio del potere criminale sul territorio. Nel ...*omissis*... , dopo un periodo agli arresti domiciliari è tornato in libertà, riacquisendo la reggenza della struttura criminale. Con la liberazione del predetto ...*omissis*... viene di fatto ristabilito l'ordinamento 'ndranghetistico.

Più recentemente, si rappresenta che è stata data esecuzione dall'Arma dei Carabinieri, nell'ambito della cd. ...*omissis*... all'O.C.C. in carcere avente ...*omissis*... nei confronti di ...*omissis*... . Tale operazione conferma quanto già ricostruito nell'ambito del citato procedimento ...*omissis*..., sulla la storia e la nascita della locale dell'Ariola “*operate in Gerocarne – in cui ha sede alla frazione Ariola – e nei comuni di Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano, Pizzoni, Arena, Dasà ed Acquaro*”.

Il contesto criminale delineato ha influenzato anche le vicende dell'amministrazione del Comune di Soriano Calabro, la quale è già stata soggetta a scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000 in due diverse occasioni e, in particolare, una prima volta con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2007 e, successivamente, con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022.

Ciò premesso, con riferimento all'Amministrazione civica attualmente in carica, si rappresenta che nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2024, i cittadini di Soriano Calabro sono stati chiamati alle urne per le consultazioni amministrative comunali. Alle elezioni si sono presentate le liste ...*omissis*... e ...*omissis*... che hanno ottenuto rispettivamente 875 voti (56,93%) e 662 voti (43,07%), con la conseguente elezione a sindaco del candidato della lista ...*omissis*... .

La ...*omissis*..., nell'ambito di appositi servizi di monitoraggio eseguiti a ridosso del periodo elettorale, ha riscontrato alcuni episodi, dai quali si evince come individui intranei al locale di 'ndrangheta dell'Ariola, avrebbero manifestato la propria vicinanza alla lista ...*omissis*... .

Su tutti, si evidenzia che, il ...*omissis*..., vi è stata un'aggressione subita dal candidato a consigliere della lista ...*omissis*... , ad opera ...*omissis*... ritenuti contigui alla locale di 'ndrangheta. Si evidenzia che il ...*omissis*... :

È stata, inoltre, rilevata la presenza presso i seggi elettorali tra l'8 e il 9 giugno 2024...*omissis*..., di esponenti anche di vertice della locale di 'ndrangheta dell'Ariola, quali il ...*omissis*... nonché di ...*omissis*... e di ...*omissis*... .

Al riguardo, si evidenzia che ...*omissis*... sono tutti residenti nel comune di ...*omissis*... e, pertanto, la loro presenza nei pressi del seggio elettorale, nonostante non potessero votare alle consultazioni



comunali di Soriano Calabro, è indicativa dell'interesse che il locale dell'Ariola ha avuto sull'esito delle elezioni amministrative.

Rapporti di frequentazione sono stati rilevati nella relazione della Commissione d'indagine anche tra alcuni **sottoscrittori della lista ...omissis...**, ed elementi della 'ndrangheta locale.

Con riferimento alla composizione di giunta e consiglio comunale, dalle verifiche della Commissione d'indagine, è emerso, tra le altre cose, che il ...omissis... . Inoltre, figli del ...omissis... quest'ultimo elemento ...omissis... allorquando, a seguito di un controllo di Polizia ...omissis..., veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente, armi e numerosissime munizioni. ...omissis..., peraltro, risulta avere intrattenuto rapporti di frequentazione con soggetti di interesse, in quanto risulta essersi recato, in ...omissis..., al funerale di ...omissis... ritenuto contiguo al locale di 'ndrangheta dell'Ariola. Il ...omissis..., lo stesso è stato notato con ...omissis..., già consigliere di maggioranza dell'amministrazione ...omissis... e ...omissis... ritenuto esponente del locale di 'ndrangheta dell'Ariola. Il ...omissis... è stato notato con ...omissis..., ritenuto contiguo al locale dell'Ariola.

Rapporti di interesse sono stati rilevati anche per ...omissis..., in quanto ...omissis..., già consigliere di maggioranza dell'amministrazione comunale sciolta il 17.6.2022, nonché ...omissis..., ritenuto affiliato al locale di 'ndrangheta dell'Ariola.

Con riguardo ...omissis..., è stato rappresentato, tra le altre cose, che:

- a) è ...omissis...;
- b) è ...omissis...;
- c) intrattiene ...omissis... .

Relativamente al ...omissis..., è emerso che lo stesso è:

- a) Coniugato con ...omissis...;
- b) La ...omissis... .
- c) ...omissis..., affiliato al locale di 'ndrangheta di Filadelfia.

Rapporti di interesse sono stati rappresentati anche per ...omissis..., nipote di ...omissis..., padre di ...omissis..., quest'ultimo tratto in arresto ...omissis... ; inoltre, è stato più volte notato in compagnia di individui censiti penalmente/di interesse nonché di soggetti ritenuti contigui o affiliati alla 'ndrangheta.

Inoltre, ...omissis..., è sorella di ...omissis... quest'ultimo più volte notato in compagnia di individui censiti penalmente nonché affiliati o comunque ritenuti contigui alla cosca degli ...omissis... .

Relativamente ai ...omissis..., è stato rappresentato quanto segue dalla Commissione d'indagine:

- ...omissis... .
- ...omissis... .
- ...omissis... .



Con riguardo ai dipendenti del Comune di Soriano Calabro, si segnalano le seguenti situazioni di interesse.

- ...omissis... .
- ...omissis...
- ...omissis... ;
- ...omissis... .
- ...omissis... .
- ...omissis... .

Rapporti di frequentazione con persone di interesse e soggetti affiliati alla locale di 'ndrangheta sono stati riscontrati anche nei ...omissis....


* * *

Ciò premesso in merito ai rapporti di frequentazioni e di parentele degli amministratori e dei dipendenti del Comune, relativamente ai singoli settori di attività amministrativa dell'Ente Locale, la Commissione d'Indagine ha rilevato la presenza di anomalie, irregolarità, se non proprio violazioni di legge, in quasi tutti i settori di attività dell'ente locale; nella maggior parte dei casi tali situazioni hanno determinato di fatto dei vantaggi a soggetti affiliati o comunque contigui alla criminalità organizzata.

Innanzitutto, relativamente ai procedimenti di competenza di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP, è stata riscontrata una totale inerzia del Comune di Soriano Calabro rispetto ai controlli sulla veridicità delle autocertificazioni sull'assenza di cause ostative previste dall'art. 67 del d.lgs. n.159/2011, nonché nelle verifiche previste dall'art. 100 d.lgs. n. 159/2011, il quale stabilisce che nel quinquennio successivo allo scioglimento dell'Amministrazione comunale per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000, sussiste il dovere dell'Ente di acquisire l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 del medesimo decreto, indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Nel merito dei procedimenti in questione, è emerso che, relativamente alle ...omissis... istanze presentate per il tramite del portale *Calabriasuap*, analizzate dalla Commissione d'indagine, **non risulta essere stata esperita, neppure a campione, alcuna attività volta alla verifica dei requisiti soggettivi degli interessati**, in particolare, l'acquisizione del casellario giudiziale (fatta eccezione per ...omissis..., in cui è presente il certificato del casellario giudiziale dell'istante, da questi spontaneamente presentato e non espressamente richiesto dall'Ente, come di seguito esposto). Né risulta che sia stata presentata alcuna richiesta di informazione liberatoria antimafia alla Prefettura, in merito ai citati controlli previsti dall'art. 100 d.lgs. n. 159/2011.

Peraltro, relativamente a due pratiche che di seguito si riportano, sono emersi dall'attività di verifica della Commissione d'indagine elementi ostativi ai sensi dell'art. 67 cod. antimafia, in presenza dei quali non risulta che l'ente locale abbia espletato alcuna attività di verifica, né che abbia adottato i conseguenziali provvedimenti inibitori.



Si rileva, innanzitutto, la pratica ...*omissis*... concernente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività della ditta ...*omissis*... .

L'interessato in questione, ...*omissis*... .

Lo stesso risulta aver allegato spontaneamente alla propria istanza il certificato del casellario giudiziale ...*omissis*..., dal quale si evince la presenza di una causa ostativa ai sensi dell'art. 67, d.lgs. n. 159/2011, ossia ...*omissis*... .

Inoltre, si rileva la pratica concernente la S.C.I.A. della ditta ...*omissis*..., questa sprovvista di certificato di casellario giudiziale.

Al riguardo ...*omissis*..., esponente della locale di 'ndrangheta di ...*omissis*... .

In definitiva, è emersa la mancata adozione di provvedimenti di diniego/decadenza/annullamento riguardo l'avvio della ditta ...*omissis*... gravato da una causa ostativa di cui all'art. 67 del Codice Antimafia, ossia ...*omissis*... . Inoltre, a causa della sistematica mancata richiesta dei certificati del casellario giudiziale l'Ente ha omesso di rilevare un'ulteriore causa ostativa di cui all'art. 67 del Codice Antimafia in riferimento all'avvio della ditta ...*omissis*... .

In conclusione, i fatti sopra rilevati non costituiscono delle mere irregolarità amministrative, bensì delle gravissime violazioni delle norme del codice antimafia.

Fa anche rilevare la Commissione d'indagine che, con riguardo alla ...*omissis*..., nemmeno può sostenersi che la violazione di legge sia imputabile a mera inerzia dell'Ente nel verificare quanto autodichiarato dall'istante, in quanto l'interessato ha prodotto spontaneamente il proprio certificato del casellario giudiziale, dal quale risulta l'evidenza della presenza di cause ostative e, pertanto, il Comune non poteva non esserne a conoscenza. Si ribadisce che ...*omissis*... ossia il beneficiario dell'omessa attività di controllo del Comune di Soriano Calabro, che non ha adottato il dovuto provvedimento inibitorio, ...*omissis*... .

Anche con riferimento all'altra pratica ...*omissis*..., il soggetto beneficiario della mancata attività del controllo da parte del Comune, ossia ...*omissis*... è un esponente della locale di ...*omissis*... .

* * *

In materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, la Commissione d'indagine ha rappresentato che il Comune di Soriano Calabro non ha applicato in numerosi casi la norma di cui al cit. art. 100, d.lgs.n.159/2011, applicabile agli enti che sono stati sciolti ex art. 143 TUEL nei cinque anni precedenti, la quale stabilisce che devono essere richieste le informazioni antimafia precedentemente alla stipulazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'art. 67 cit. d.lgs., **indipendentemente dal valore economico degli stessi**, circostanza confermata anche ...*omissis*... il quale ha affermato in sede di audizione dinnanzi alla Commissione d'indagine di non procedere alle suddette verifiche qualora l'importo dell'affidamento non sia di ingente valore.



In uno di questi casi, è emerso che il Comune abbia affidato il servizio di *...omissis...* all'**impresa** *...omissis...*, la quale è stata destinataria di informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di *...omissis...*, poi confermata con provvedimento *...omissis...*, poiché *...omissis...*, a cui venivano ricondotti operatori economici a loro volta gravati da interdittiva antimafia.

L'impresa in questione, a seguito di ammissione al controllo giudiziario da parte del Tribunale di *...omissis...* è stata iscritta alla *white list* della Prefettura di *...omissis...*; ciononostante è comunque emerso che l'affidamento da parte del Comune è stato effettuato in data successiva al termine del controllo giudiziario, momento in cui il beneficio della sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia era già venuto meno.

A tal riguardo, è stato rappresentato che il controllo giudiziario in questione non risulta che sia terminato con esito positivo, bensì, come emerso dalle relazioni dell'amministratore giudiziario, l'impresa non è stata completamente collaborativa al controllo giudiziario, assumendo un atteggiamento di superficialità e sottovalutazione della misura di controllo.

Al riguardo, si soggiunge che, in data *...omissis...* ha trasmesso alla suddetta impresa *...omissis...* comunicazione ai sensi dell'art. 92 d.lgs. n. 159/2011, nella quale si rappresenta la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di condizionamento e permeabilità da parte di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, assegnando altresì un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione.

Si soggiunge, inoltre, che, *...omissis...* ha trasmesso la comunicazione ai sensi dell'art. 92 d.lgs. n. 159/2011, anche all'impresa *...omissis...* impresa già destinataria di diniego di iscrizione in *white liste* in data *...omissis...*

Sempre nell'ambito dei contratti di lavori, servizi e forniture, risulta dalla relazione della Commissione d'Indagine che il Comune abbia disposto diversi affidamenti diretti, nell'inosservanza del disposto di cui al cit. art. 100 d.lgs. n. 159/2011, nei confronti di operatori che, dalle informazioni acquisite dalle Forze dell'Ordine, risultano avere rapporti di parentela con soggetti affiliati o comunque contigui alla criminalità organizzata: è il caso dell'affidamento per l'acquisto *...omissis...*, disposto *...omissis...*, all'impresa *...omissis...*, appartenente a *...omissis...*, tra l'altro, con *...omissis...*, affiliato alla locale di 'ndrangheta dell'Ariola di Gerocarne. In questo caso, la richiesta di informazione alla BDNA è stata inserita successivamente alla data dell'affidamento, in particolare il *...omissis...*

È emerso, inoltre, che *...omissis...*

Come analizzato dalla Commissione d'indagine, in data *...omissis...* il Comune provvedeva, sempre nell'**inosservanza dell'obbligo statuito dall'art. 100 del D.Lgs. 159/2011**, ad affidamento diretto del *...omissis...*

Il predetto presenta, inoltre, numerosi rapporti di parentela con soggetti appartenenti, anche a livello apicale, alla criminalità organizzata operante nella provincia vibonese.



Il Comune non ha provveduto alla richiesta di informazione antimafia neanche relativamente alla fornitura ...*omissis*... all'operatore economico ...*omissis*... fratello di ...*omissis*...

Molteplici affidamenti diretti e numerose criticità sono state riscontrati nei riguardi dell'impresa ...*omissis*... anch'egli con rapporti di parentela, acquisiti, di interesse - per ...*omissis*... , per la quale, peraltro, da quanto emerso nella relazione della Commissione d'Indagine, sembrerebbe che l'impresa si sia avvalsa di un **subappalto non autorizzato** nei confronti di una terza impresa, non identificata; tale circostanza è stata oggetto di audizione, nel corso della quale ...*omissis*... hanno dato risposte contraddittorie, ora escludendo tale circostanza, ora confermandola, nonostante la relazione di servizio ...*omissis*... , nella quale si riporta che tutti i soggetti sopra indicati ne fossero a conoscenza, senza tuttavia provvedere a contestare questo fatto all'impresa.

Infine, con riferimento all'appalto ...*omissis*... il Comune ha affidato direttamente il servizio ...*omissis*... sul cui conto sono state rilevate frequentazioni di interesse tra gli altri, con soggetti aventi precedenti di polizia per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Nel medesimo ...*omissis*... il Comune ha affidato uno studio ...*omissis*... . Inoltre, il predetto ...*omissis*... è coniugato con ...*omissis*... titolare dell'impresa ...*omissis*... soggetta ad interdittiva antimafia ...*omissis*...

Sempre nell'ambito ...*omissis*..., pur non essendosi ravvisate irregolarità sul piano amministrativo, si evidenzia nella relazione della Commissione d'indagine la complessiva anomalia della vicenda ed in particolare il fatto che sia risultata aggiudicataria dei lavori l'impresa ...*omissis*... , soggetta a **misura di prevenzione collaborativa applicabile in caso di agevolazione occasionale** ai sensi dell'art. 94 bis, D.Lgs. 159/2011, la quale a sua volta ha affidato in subappalto, autorizzato dal Comune, parte dei lavori ad un'altra impresa ...*omissis*... soggetta a controllo giudiziario ex art. 34 bis cod. antimafia.

Con riguardo all'impresa ...*omissis*... è stato evidenziato che la stessa è stata colpita da diniego di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa emesso dalla Prefettura ...*omissis*... . L'impresa sub-appaltatrice è risultata essere iscritta negli elenchi prefettizi della c.d. white list, da ultimo, dal ...*omissis*... per effetto del decreto del Tribunale di ...*omissis*... - Misure di Prevenzione emesso in data ...*omissis*..., che ha disposto la proroga dell'ammissione della società alla misura di controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis del D.Lgs 159/2011, già precedentemente disposta con provvedimento ...*omissis*...

* * *

Relativamente alla gestione dei beni confiscati alla criminalità, la relazione della Commissione d'indagine ha evidenziato l'inefficienza del Comune nella loro gestione, che emerge dalla mancata formalizzazione della concessione dei beni a seguito dell'espletamento della procedura per la concessione degli stessi, con conseguente mancato utilizzo e valorizzazione degli stessi.



Al riguardo, si fa presente che il Comune di Soriano Calabro è titolare di diversi beni, assegnati all'ente a seguito della confisca disposta nei confronti di ...*omissis*... **affiliato al sodalizio mafioso** ...*omissis*...

Nella relazione, inoltre, sono state evidenziate diverse gravi irregolarità relativamente alla procedura ad evidenza pubblica per la concessione dei predetti beni, che, sebbene avviata durante la vigenza del commissariamento straordinario ex art. 143 TUEL, è stata espletata e conclusa dopo l'insediamento dell'attuale amministrazione civica.

Invero, il Comune ha dato atto di aver verificato, prima della concessione, la Banca Dati Nazionale Antimafia, affermando che la verifica in questione risulta essere nello stato "*in aggiornamento*", circostanza che non trova tuttavia riscontro, in quanto l'impresa in questione non risulta censita nell'elenco delle imprese iscritte o richiedenti iscrizione in White List presso la Prefettura – U.T.G. di ...*omissis*.... Risulta, invece, che l'ente abbia fatto la richiesta di verifica sulla B.D.N.A., ma che l'esito della stessa fosse in stato "*In istruttoria*". Peraltro, l'Ente non ha atteso il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla legge, bensì ha semplicemente proceduto a concedere i beni in questione con determinazione ...*omissis*... , in contrasto con il dettato dell'art. 88, d.lgs. n. 159/2011.

Inoltre, sebbene il predetto bando fosse riservato ad enti senza scopo di lucro, così come previsto anche dall'art. 48, comma 3, lettera c, d.lgs. n. 159/2011, risulta che la concessione sia stata determinata in favore di un'impresa, che non possiede tale caratteristica, essendo una società a responsabilità limitata semplificata, il cui principale settore di attività, come emerge dalla visura della Camera di Commercio, è quello ...*omissis*... .

Sempre il bando richiedeva una descrizione analitica delle attività già svolte dall'ente richiedente relativamente ai beni confiscati alla mafia; anche tale requisito non risulta dagli atti trasmessi dal Comune, al contrario risulta che l'impresa in questione fosse stata costituita solo in data ...*omissis*..., ovvero pochi mesi prima dell'avviso per l'affidamento del bene confiscato in questione.

* * *

Con riguardo alla gestione dei beni immobili di proprietà del Comune di Soriano Calabro, l'analisi della Commissione d'Indagine si è soffermata su due atti di concessione, entrambi adottati a favore dell'...*omissis*... .

Con riguardo al primo, ossia la concessione ...*omissis*..., è emerso che il Comune ha concesso di fatto ...*omissis*..., in mancanza della stipula di convenzione ovvero di qualsiasi altro atto formale ed a titolo gratuito, mantenendo a suo carico tutti gli oneri di manutenzione e di gestione dell'immobile.

L'...*omissis*... non solo veniva concesso di volta in volta dal Comune per ...*omissis*... , ma lo stesso viene sfruttato regolarmente anche per ...*omissis*..., come documentato in una relazione di servizio del ...*omissis*... .

Invece, durante il periodo di commissariamento ex art. 143 TUEL, il Comune, previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, con la deliberazione ...*omissis*..., si era determinato nel concedere l'immobile all'...*omissis*..., a titolo gratuito, ma tramite la sottoscrizione di una



convenzione che prevedeva l'assunzione in capo all'...*omissis*... oneri di manutenzione, custodia, spese, pagamento utenze, stipula di una polizza assicurativa, etc...

La seconda concessione del Comune è relativa all'immobile ...*omissis*..., di cui alla deliberazione ...*omissis*..., con il quale è stato concesso in comodato gratuito il predetto immobile alla ...*omissis*..., la quale aveva espresso all'ente l'esigenza di avere a disposizione di locali da adibire a sede sociale.

In questo caso, risulta che il Comune di Soriano Calabro abbia inteso favorire ...*omissis*..., tramite la concessione a titolo gratuito del bene ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), sebbene ...*omissis*..., pur essendo un ente senza scopo di lucro, non risulti avere le caratteristiche di ente del terzo settore, non essendo iscritto nel relativo registro tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (RUNTS).

Ancora più grave risulta il fatto che il Comune abbia inteso provvedere all'attribuzione di un tale vantaggio economico in mancanza di qualsiasi procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto beneficiario e, pertanto, in danno anche di altre eventuali ...*omissis*... senza scopo di lucro che potevano eventualmente essere interessate alla concessione dell'immobile in questione.

Da quanto emerso dalle informazioni acquisite, ...*omissis*... **è composto da soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia, nonché da parentele o frequentazioni con soggetti controindicati, vicini alle consorterie mafiose.**

Tra questi, i più rilevanti evidenziati dalla Commissione d'Indagine sono ...*omissis*...

Il ...*omissis*...

Fa ...*omissis*...

Tra ...*omissis*...


...*omissis*...

Tra ...*omissis*...

* * *

Con riguardo **all'assunzione del personale**, la Commissione d'indagine ha rilevato che nella procedura di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per ...*omissis*... abbia agito con scarsa trasparenza e in modalità anomale, sia con riguardo alla individuazione del funzionario responsabile del procedimento, che, in particolare, con riguardo alla comunicazione ai candidati idonei interessati, in quanto invece di procedere alla convocazione per l'assunzione del primo idoneo classificato, l'ente ha diramato una nota indirizzata a tutti gli idonei presenti nella graduatoria di merito del concorso per verificarne l'interesse all'assunzione.

Risulterebbe che a tale comunicazione, avvenuta peraltro con modalità differenti da quelle previste dal bando di concorso, che prevedeva la pubblicazione delle comunicazioni ai candidati nel sito web



istituzionale del Comune, abbia dato riscontro un solo candidato, ...*omissis*... . Peraltro, risulterebbe che un altro candidato, ...*omissis*... , non abbia ricevuto comunicazione formale dello scorrimento della graduatoria da parte del Comune, nonostante lo stesso avesse manifestato, successivamente, interesse a ricevere comunicazioni in merito alla procedura concorsuale in questione.

Con riguardo al ...*omissis*..., nella relazione della Commissione d'indagine si dà atto che lo stesso è stato notato più volte in compagnia di soggetti contigui o affiliati alla criminalità organizzata locale, tra i quali ...*omissis*... e la sua assunzione è stata più volte anticipata da esposti anonimi nel corso degli anni come espressione della volontà della cosca.

Lo stesso è stato notato ...*omissis*... mentre occupava la postazione di lavoro presso ...*omissis*... del Comune, intento, per come riferito in quella sede ...*omissis*..., a dare una mano in attesa della sua prossima assunzione, tre giorni prima che fosse inviata a tutti i candidati la comunicazione di avvio della procedura di scorrimento della graduatoria.


Pertanto, la sussistenza di una graduatoria non rappresentava una circostanza rilevante per ...*omissis*... , la quale apparirebbe essersi già determinata "di fatto" in favore di ...*omissis*..., la cui assunzione, già preannunciata come espressione della volontà della cosca ...*omissis*..., trova riscontro nell'anomala modalità di notifica dello scorrimento delle graduatorie sopra descritto, nella mancata comunicazione formale ad un candidato che occupava una posizione più alta in graduatoria e, ancor di più, nella presenza del summenzionato già a lavoro presso ...*omissis*... ben prima della conclusione dell'iter concorsuale, che si dimostra, così, privo di alcun sostanziale valore ed il cui esito era già prestabilito.

* * *

La Commissione d'indagine ha rilevato anomalie anche relativamente al **concorso per l'assunzione di un ...*omissis*...** , nel quale emerge come ...*omissis*... non abbia agito con trasparenza ed imparzialità, al fine di perseguire l'interesse pubblico, bensì che, tramite una serie di rimodulazioni del piano triennale del fabbisogno del personale, allegato al PIAO, l'ente abbia avviato una procedura selettiva, ...*omissis*... , per la quale solo una persona possedeva i requisiti per parteciparvi, ...*omissis*..., il quale intrattiene rapporti con ...*omissis*..., persona che a sua volta ha legami di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata.

Al riguardo, in sede di audizione dinnanzi alla Commissione d'Indagine, ...*omissis*... non ha fornito chiarimenti esaustivi sulle ragioni per cui il Comune abbia inteso modificare più volte il piano dei fabbisogni del personale, anzi, lo stesso ha fornito risposte contraddittorie, che non hanno permesso di comprendere quali fossero le reali esigenze di personale dell'ente. Parimenti, l'audizione ...*omissis*..., non ha chiarito quali esigenze fossero alla base di tali rimodulazioni del PIAO, se non ...*omissis*... .

Si è ravvisata, quindi, una forzatura dei meccanismi previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 28, comma 1 bis, del D.L. n. 75/2023, nonché degli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale dell'Ente, al fine di consentire al ...*omissis*... di conseguire ...*omissis*..., in violazione dei principi costituzionali in materia di accesso alle funzioni pubbliche, nonché di imparzialità della PA. Infatti, la procedura concorsuale in questione, sebbene in astratto aperta a una cerchia indeterminata



di interessati, in concreto, per la situazione effettivamente sussistente, non poteva che concludersi in un concorso *ad personam* e in una vittoria annunciata dell'unico soggetto che aveva i requisiti per partecipare alla selezione.

Con riferimento all'indizione di concorsi la cui candidatura è di fatto riservata ad una ristretta cerchia di candidati, ovvero, come nel caso di specie, ad una sola persona, è necessario evidenziare che "*le progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari*" sono espressamente indicate dall'ANAC quale esempio di rischio corruttivo.

Sotto altro profilo, è stata evidenziata l'anomalia per cui tale candidato fosse anche ...*omissis*..., ossia ...*omissis*...; lo stesso ...*omissis*... ha persino partecipato agli atti propedeutici alla indizione del concorso, avendo ...*omissis*..., nonché ...*omissis*...

* * *

L'analisi del settore del **contenzioso** dell'ente da parte della Commissione d'indagine ha messo in evidenza come l'ente locale abbia omesso di costituirsi e difendersi in giudizio in diverse controversie, con la conseguenza di aver arrecato un potenziale vantaggio, in termini di mancata difesa, alle rispettive controparti processuali.

In una di queste, nella causa avverso ...*omissis*... non vi è stata costituzione da parte dell'Ente per mancata determinazione in merito, e che la produzione documentale finalizzata alla costituzione in giudizio è rimasta inevasa. Tale situazione è rilevante in quanto ...*omissis*... è ...*omissis*... ritenuto affiliato al sodalizio mafioso ...*omissis*....

In un altro caso, è emerso che il Comune ha omesso di proporre opposizione a due decreti ingiuntivi nei confronti dell'impresa ...*omissis*..., la quale è stata soggetta ad informazione interdittiva antimafia ...*omissis*...

In particolare, **i due diversi decreti ingiuntivi** avevano entrambi ad oggetto proprio un contratto che, a seguito del Commissariamento straordinario, era stato oggetto di risoluzione a causa dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura – U.T.G. ...*omissis*...

Al riguardo, anche valorizzando quanto esposto dall'ente in sede di audizione dinnanzi alla Commissione d'indagine, in merito alla doverosità delle somme ingiunte nei confronti dell'impresa, l'episodio desta forti perplessità sulla capacità dell'ente di perseguire il miglior interesse pubblico, a maggior ragione dinanzi a soggetti che sono stati ritenuti permeabili all'infiltrazione mafiosa e per cui l'ente, in precedenza, aveva provveduto a risolvere ogni rapporto giuridico/economico proprio in ragione di ciò.

* * *

In merito ai provvedimenti di permessi di costruire rilasciati dal Comune di Soriano Calabro, è stato rilevato che la maggior parte dei permessi di costruire rilasciati dal Comune sono stati emessi a beneficio di soggetti aventi rapporti di parentela o frequentazione con soggetti contigui alla criminalità organizzata, il che è un dato che desta quantomeno perplessità, sebbene non dimostri di per sé l'illiceità dei relativi procedimenti amministrativi.



La Commissione d'indagine evidenzia tuttavia il fatto che ...*omissis*... , prima di essere assunto dal Comune, sia stato ...*omissis*... incaricato della presentazione dell'istanza di rilascio di permesso di costruire da ...*omissis*..., con permessi di costruire rilasciati tra ...*omissis*... . Trattasi di persone aventi rapporti di parentela o di frequentazione con soggetti ritenuti contigui alla criminalità organizzata.

Anche in questo caso è stata rilevata l'anomalia per cui ...*omissis*... incaricato dai singoli privati, riconducibili alla criminalità organizzata, sia egli stesso soggetto con rapporti di frequentazione con soggetti contigui alla locale di 'ndrangheta, nonché persona già individuata dalla cosca per la possibile assunzione al Comune di Soriano Calabro come ...*omissis*... . Si ribadisce che ...*omissis*... è stato notato ...*omissis*... occupare la scrivania dei dipendenti del Comune ancora prima che si avviasse la procedura di scorrimento della graduatoria del concorso che lo ha visto vincitore, il che desta dubbi e preoccupazioni relativamente all'imparzialità dell'ente rispetto alle pratiche edilizie suddette.

È emerso, inoltre, che in un caso l'Ente non abbia provveduto, a seguito dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire di un immobile abusivo, sottoposto a vincolo idrogeologico sovraordinato di inedificabilità assoluta relativa ai corsi d'acqua, alla rimozione delle opere abusive a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Al riguardo, l'Ente ha comunicato alla Prefettura di Vibo Valentia nel novembre 2024 di non disporre delle risorse economiche per poter procedere a quanto intimato agli abusivi.

Si rappresenta che l'immobile in questione apparteneva a persone per le quali risultano, dalle banche dati delle forze dell'ordine, rapporti di frequentazione con soggetti con precedenti di polizia e contigui alla criminalità organizzata.

* * *

Anomalie e irregolarità sono state riscontrate anche nell'ambito delle **erogazioni pubbliche** concesse a privati dall'attuale amministrazione civica e, in particolare, ...*omissis*... .

Nel dettaglio, relativamente ...*omissis*... è emerso che i due rivenditori autorizzati dal Comune, a seguito di partecipazione ad avviso pubblico, sono imprese riconducibili soggetti nei confronti dei quali sono state rilevate frequentazioni con soggetti gravati da pendenze penali nonché contigui o affiliati al locale di 'ndrangheta.

Inoltre, per i suddetti operatori economici, pur gravando in capo all'Ente l'obbligo di acquisizione dell'informazione antimafia di cui dall'art. 100, d.lgs. 159/2011, non risulta che siano stata effettuate le verifiche in B.D.N.A..

* * *

Infine, sebbene non costituisca un elemento di contiguità alla criminalità organizzata, una situazione di generale inefficienza è stata riscontrata nel settore dei tributi: invero, nonostante il soggetto affidatario del servizio è rimasto il medesimo anche dopo le elezioni amministrative, è stato rilevato che la situazione della riscossione dei tributi ha avuto un peggioramento rispetto al periodo in cui l'ente era commissariato ai sensi dell'art. 143 TUEL.



In conclusione, con riferimento al Comune di Soriano Calabro, sono emersi numerosi rapporti di parentela o frequentazione che legano amministratori e dipendenti con soggetti contigui o affiliati alla criminalità organizzata, nonché episodi di interferenze durante la campagna elettorale per le elezioni comunali di soggetti contigui alla consorteria mafiosa.

Il dato delle frequentazioni e delle parentele, senza dubbio rilevante, deve essere considerato congiuntamente all'analisi dell'azione amministrativa concretamente posta in essere dall'Ente Locale tramite i suoi amministratori e il personale dipendente.

Invero, dalla verifica condotta dalla Commissione d'Indagine, è emersa la presenza di anomalie, irregolarità, se non proprio violazioni di legge, e in generale una conduzione patologica dell'attività amministrativa da parte del Comune di Soriano Calabro che ha interessato, in modo trasversale, quasi tutti i settori dell'amministrazione comunale, e che consente di giungere ad una valutazione globale e non atomistica della situazione di condizionamento della stessa nei confronti di fenomeni di infiltrazione mafiosa.

Come emerso, le situazioni di irregolarità rappresentate dalla Commissione d'indagine hanno avuto la conseguenza di aver arrecato, in molti casi, un vantaggio, diretto o indiretto, a persone riconducibili alle ramificazioni della 'ndrangheta operanti sul territorio, se non proprio a soggetti affiliati ed apicali alla locale di 'ndrangheta operante nel territorio di Soriano Calabro.

Bisogna osservare che anche la presenza di elementi di "semplice" *malagestio* riportati nella relazione e che non sono necessariamente riconducibili a fenomeni di infiltrazione mafiosa, non inficia la valutazione complessiva sul condizionamento dell'ente, che si fonda su elementi oggettivi "i quali a loro volta, nell'ambito di una valutazione globale e unitaria, illuminano di significato anche le altre situazioni di cui sopra si è dato conto, che apparentemente, se considerate in modo atomistico, potrebbero trovare giustificazione anche nella casualità o nella semplice inefficienza amministrativa nella gestione della attività dell'Ente" (Tar Lazio, sent. 11396/2019).

Né può avere alcuna rilevanza il fatto che alcuni episodi di illiceità, irregolarità o anche semplici anomalie riscontrate spesso siano riconducibili ... *omissis* ... , in quanto "Lo scioglimento ex art. 143 cit., in virtù della natura "non sanzionatoria" che lo contraddistingue, è legittimo sia qualora sia riscontrato il coinvolgimento diretto degli organi di vertice politico-amministrativo sia anche, più semplicemente, per l'inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura e difesa dell'interesse pubblico dalla compromissione derivante da ingerenze estranee riconducibili all'influenza e all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata" (Cons. Stato, Sez. III, n. 1266/2012; Cons. Stato, Sez. III, n. 256/2016; Cons. Stato, Sez. III, n. 4578/17).

Peraltro, a fronte delle numerose situazioni di irregolarità dell'Ente riscontrate in quasi tutti i settori di competenza del Comune, non risulta che ... *omissis* ... , né tantomeno ... *omissis* ... abbiano



intrapreso iniziative concrete, sotto forma di atti amministrativi, finalizzate a ricondurre l'azione amministrativa nei canoni di legalità a cui dovrebbe attenersi una pubblica amministrazione.

Al contrario, appare, da quanto riscontrato e documentato dalla Commissione d'indagine, che l'attività svolta concretamente dai ...*omissis*... delle aree sia stata svolta di concerto con gli organi di governo dell'ente, se non, in alcuni casi, direttamente su loro indirizzo.

Tanto premesso, si ritiene che all'esito dell'attività di verifica svolta dalla Commissione d'indagine presso l'Amministrazione Comunale di Soriano Calabro, si siano riscontrati elementi concreti e univocamente rilevanti che raggiungano un grado di significatività tale da poter giustificare adeguatamente l'applicazione della misura dissolutiva degli organi elettivi del Comune, prevista dall'articolo 143 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di ripristinare la legalità ed evitare le ulteriori alterazioni del processo di formazione della determinazione libera di quegli organi elettivi, che allo stato pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione.

Tanto si sottopone anche in considerazione delle conformi valutazioni espresse in merito nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del ...*omissis*...

In quella sede, infatti, ...*omissis*... , ha ritenuto che il quadro complessivamente riferito dalla Commissione d'accesso, delinea la grave compromissione dell'amministrazione comunale con la criminalità organizzata, soprattutto con riferimento alle vicende emerse ...*omissis*... . Al riguardo esprime parere favorevole allo scioglimento dell'Amministrazione comunale.


Di analogo avviso anche ...*omissis*... che rileva come in un periodo breve di fatto siano state perpetrate tante illegalità.

Parere favorevole allo scioglimento viene espresso anche ...*omissis*...

Al contempo, si sottopone alla valutazione del Signor Ministro dell'Interno l'ipotesi di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di:

1. ...*omissis*... ;
2. ...*omissis*... ;
3. ...*omissis*...

Con separata corrispondenza, secondo le indicazioni di cui alla ...*omissis*... , verrà trasmessa la relazione della Commissione d'indagine.

IL PREFETTO
Cosimo




DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 20 maggio 2026.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;


Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio DOP Cartoceto, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Cartoceto», registrata con regolamento (CE) 18972004 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 30 ottobre 2004;

Visto il parere della Regione Marche competente per territorio circa la richiesta di modifica;



Visto il provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 88 del 16 aprile 2026, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cartoceto» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013 ;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cartoceto»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Cartoceto».

2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Cartoceto», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Cartoceto» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 20 maggio 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO 1

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«CARTOCETO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento comunitario ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di oliva

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente. È ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Cartoceto e Mombarocco, parte del Comune di Colli al Metauro (ex territori di Saltara e Serrungarina) e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche analitiche organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la quantità di Kg 9.000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica più favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali è di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta è di circa kg 20. Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della DOP «Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni). La raccolta delle olive per la produzione della DOP «Cartoceto» avviene all'inizio dell'invaiaura; la raccolta deve terminare entro il 25 di novembre.

Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il *Dacus oleae*, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non dovrà mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo. I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellino pneumatici o elettrici o sistemi a pettine; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

La D.O.P. «Cartoceto» è ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto è imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P.

La molitura delle olive deve avvenire entro il più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre quarantotto ore dalla raccolta.

Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio.

I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo.



Non è ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione), né è consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; è consentito solo l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico.

Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in contenitori traforati o comunque in grado di agevolare l'aerazione.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibili, le caratteristiche peculiari del frutto.

Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle olive in olio non può superare i 18 kg/q. Per le estrazioni monovarietalì di Raggiola si possono superare i 20 kg/q, le sino ad un massimo di 25 kg/q. Gli oli prodotti dovranno essere stoccati in appositi laboratori autorizzati ai sensi di legge, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Può essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde;

punteggio al *panel test*: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato;

punteggio ≥ 7 ;

valore del grado di acidità massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento;

perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento;

polifenoli totali ≥ 150 mg/kg;

rapporto acido oleico/acido linoleico ≥ 8

Art. 7.

Designazione e presentazione

La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono;

2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori;

3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;

4. potrà essere evidenziato il metodo di molitura;

5. è consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;

6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di olive dominanti di cui all'art. 2;

7. è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;

8. è vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3;

9. per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di capacità non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale, sigillati e provvisti di etichetta;

10. è vietata la miscelazione di oli, seppur certificati, provenienti da due annate diverse: in etichetta va specificato l'anno di raccolta delle olive.

Art. 8.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.

Legame

La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunità fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della Mattereda, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto sì che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima è *sub-mediterraneo*, ideale per la coltivazione dell'olivo, registra una temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C.

La coltura dell'olivo è tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese è il Primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le più rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la Comunità di Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la Comunità decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi.

L'olio, già dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, così, l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantità d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio.

Nonostante le alterne vicende della Comunità di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione è stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e grande affluenza di pubblico, è la dimostrazione più evidente.

Art. 10.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 2024/1143.



ALLEGATO 2

DOCUMENTO UNICO

DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI
«CARTOCETO»

1. Denominazione/denominazioni

«Cartoceto»

2. Tipo di indicazione geografica

 DOP IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia.

4. Descrizione del prodotto agricolo

4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

15 Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale.

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

La denominazione di origine protetta «Cartoceto» è prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti.

Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente. È ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varietà diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente.

Caratteristiche chimiche ed organolettiche della DOP «Cartoceto»:

acidità max: gr. 0,5 % (espresso in acido oleico);

punteggio al *panel test* ‡ 7, inequivocabile assenza di difetti e percezione del fruttato;

perossidi: valore massimo 12 Meq O₂/kg;

polifenoli totali ‡ 100 mg/kg;

rapporto acido oleico/acido linoleico ‡ 8;

colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi; giallo oro, con riflessi verdognoli, per gli oli più maturi;

odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala COI, con lieve sentore di erbaceo;

gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi.

4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Le fasi di coltivazione e il processo di oleificazione delle olive devono avvenire nella zona geografica delimitata.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento è effettuato nella zona delimitata

derivano dalla necessità di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualità dell'olio «Cartoceto», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione è tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.

Per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di capacità non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale, sigillati e provvisti di etichetta.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

La designazione e la presentazione del «Cartoceto» DOP devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in etichetta deve figurare la dizione olio extra vergine di oliva «Cartoceto» Denominazione di origine protetta

2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori;

3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta;

4. potrà essere evidenziato il metodo di molitura;

5. è consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse;

6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantità di olive dominanti di cui all'art. 2;

7. è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.;

8. è vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3;

5. Delimitazione concisa della zona geografica


La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» interessa, nella Provincia di Pesaro-Urbino, situata nella Regione Marche, i territori amministrativi dei Comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord).

6. Legame con la zona geografica

Sintesi del legame

Alcuni storici fanno risalire l'origine di Cartoceto, e dei paesi circconvicini, ai Cartaginesi che, scampati alla battaglia sul fiume Metauro (207 a. C.), si sarebbero sottratti alla cattura ed all'eccidio rifugiandosi nei boschi alla destra del fiume Metauro mentre altri, attraversato il fiume, si sarebbero nascosti nelle colline sovrastanti la vallata, allora ricoperte da fitte selve. Impossibilitati a ritornare in patria, si sarebbero stanziati sul posto formando i primi nuclei familiari. Così Cartoceto deriverebbe da «*Carchidon*» o «*Carthada*», nome greco di Cartagine, o dal latino «*Carthaginensium coetus*», gruppo di Cartaginesi, da cui *Carticetum*.

La presenza dell'olivo sul territorio di Cartoceto è dimostrato da una serie di atti e documenti già dal XIII secolo quando, per le concessioni dei terreni in enfiteusi, dove figurano fondi con ulivi a Ripalta, a partire dal 1178, venivano stipulati specifici accordi dove era previsto che venisse dato, ogni anno, la metà del frutto delle olive ed il pagamento di cento soldi lucchesi qualora non fossero osservate le condizioni pattuite. I territori, posti sotto la giurisdizione di Fano, costituivano una importante risorsa olearia e tra essi Cartoceto risultava di particolare importanza primeggiando per produzione, come



ha rilevato nel 1392 l'Amiani nelle «Memorie storiche della città di Fano». I proprietari ponevano grande interesse alla coltivazione dell'olivo tanto che, nel catasto del 1540, centosedici proprietari su centonovantacinque avevano ulivi nei loro fondi. Nonostante che sull'olio gravassero le gabelle, Cartoceto incrementò nei secoli il numero di piante di olivo, tanto che tra il 1590 ed il 1681 il numero di piante si quadruplicò.

Alcuni atti notarili consentono di appurare, in quell'epoca, la presenza di numerosi molini a Cartoceto e di far luce sugli articolati rapporti che li reggevano. La conduzione societaria dei molini è un dato che ricorre per tutto il XV e XVI secolo, dove vengono costituite apposite compagnie tra i proprietari con particolari patti e condizioni. Di conseguenza, la procedura di frazionamento della proprietà di un molino era complessa e non sempre chiara. Molte volte si trattava della metà o della terza parte, ma vi sono anche divisioni più parcellizzate per le quali, data la delicatezza dell'operazione, venivano incaricate più persone per la stima. Dall'esame dei rogiti in successione temporale, si deduce che alla data del 1° agosto 1538 in Cartoceto vi erano sette frantoi operativi. L'olio, prodotto in Cartoceto, ha rappresentato da sempre uno tra i beni più apprezzati tanto che veniva indicato, nel 1390, come valore di un bene, ad esempio «un somaro bianco con sella vale sette quartaroli d'olio (61 litri)». L'olio assolveva a diverse funzioni: serviva come forma di pagamento per lavori di vario genere, veniva dato come rendita ad ogni canonico della collegiata e come cattedratico alla mensa vescovile. La Comunità si preoccupò d'avviare, fin dai primi tempi, la vendita dell'olio che avveniva in piazza tramite un appalto e in particolare nei giorni di mercato. Il venditore-banditore si impegnava a non aumentare il prezzo ai forestieri, a mantenere l'olio buono e nei recipienti, e ad esporre un cartello con il costo. L'olio non serviva solo al fabbisogno del paese, ma era richiesto e apprezzato anche fuori regione. Diversi documenti attestano la notorietà, fin dal 1500, che aveva acquisito l'olio prodotto a Cartoceto.

La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunità fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Parmenio e della Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto sì che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima è *sub-mediterraneo*, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C.

La coltura dell'olivo è tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese è il Primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le più rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la Comunità di Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la Comunità decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi.

L'olio, già dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, così, l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantità d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio.

Nonostante le alterne vicende della Comunità di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione è stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e grande affluenza di pubblico, è la dimostrazione più evidente.

26A02595

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 2026.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese nella giornata dell'8 maggio 2026.

IL DIRETTORE

DEI SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICA, ORGANIZZAZIONE
E BILANCIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;


Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

Visto l'art. 20, commi da 2-*bis* a 2-*quinquies*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546 e 547, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il quale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera d-*bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato e aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 24 novembre 2025, recante le specifiche disposizioni concernenti le attribuzioni degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia tributaria;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli Uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, e in particolare, la tabella di cui all'allegato C del medesimo decreto che individua gli



uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Viste la nota n. 11071 del 6 maggio 2026 e la nota n. 11242 di pari data, con le quali il direttore dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese ha comunicato l'esecuzione di interventi di manutenzione, a decorrere dalle prime ore del mattino fino al termine dei lavori nella giornata dell'8 maggio 2026, con interruzione dell'erogazione dell'acqua in tutto l'edificio demaniale, gestito dall'Agenzia delle entrate, come da relativo comunicato della medesima Agenzia;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata dell'8 maggio 2026, per le ragioni di cui sopra;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Lombardia, che con nota n. 409 del 13 maggio 2026 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese nella giornata dell'8 maggio 2026.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2026

Il direttore: LODDO

26A02568

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 maggio 2026.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.», in Troina, nell'area tematica di afferenza di «psichiatria».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'art. 12 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Disposizioni finali e transitorie» ed in particolare il comma 4, secondo periodo, il quale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, concernenti rispettivamente modifiche all'art. 13 ed all'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alle modifiche di cui al decreto legi-

slativo 23 dicembre 2022, n. 200, «si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti già riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;


Visto, altresì, l'art. 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003, nel testo previgente alla modifica introdotta con il citato art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che, sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti, il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 novembre 2018, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato, per la disciplina «ritardo mentale e involuzione cerebrale senile», il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.» (partita IVA 00102160868), per la sede di Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73;

Vista la nota del 30 dicembre 2020, con la quale il succitato Istituto, partita IVA 00102160868, ha presentato l'istanza per la conferma del carattere scientifico, trasmettendo la documentazione di cui al decreto ministeriale 14 marzo 2013, come modificato dal decreto ministeriale 5 febbraio 2015, comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del suddetto decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico, successivamente aggiornata con le ulteriori note dell'11 giugno 2024, del 22 novembre 2024, del 19 marzo 2025 e del 21 luglio 2025;

Visti i lavori della Commissione di valutazione nominata con decreto direttoriale del 19 gennaio 2021 iniziati con la relazione redatta a seguito delle riunioni da remoto del 16 marzo 2021, del 4 e del 21 ottobre 2021, proseguiti con la relazione redatta a seguito della riunione da remoto del 9 gennaio 2024 e terminati con la relazione redatta a seguito della riunione da remoto dell'8 ottobre 2025;



Considerato che, ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, con decreto del Ministro della salute del 25 ottobre 2023 adottato, a parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 22 novembre 2018, sentita la Regione Siciliana, è individuata per l'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.», l'area tematica di afferenza di «psichiatria», relativamente alla sede di Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, la verifica del possesso dei requisiti necessari per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in questione è stata effettuata, in considerazione della data della relativa istanza, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 288 del 2003 nel testo previgente alle modifiche introdotte rispettivamente dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 200 del 2022;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nel testo previgente alla modifica introdotta con l'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

Dato atto pertanto che, sulla base della citata disciplina transitoria, il riconoscimento dell'IRCCS in questione è soggetto a revisione decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera della giunta regionale n. 135 del 31 marzo 2026, trasmessa con nota prot. n. 18797 del 10 aprile 2026, con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.» di Troina per la sede di Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nell'area tematica di afferenza di «psichiatria», dell'IRCCS di diritto privato «Associazione Oasi Maria SS.» di Troina, per la sede di Troina (EN), via Conte Ruggero, n. 73.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è soggetto a revisione, decorsi due anni dal presente decreto, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 288 del 2003, e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 7 maggio 2026

Il Ministro: SCHILLACI

26A02596

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2026.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy, al Sottosegretario di Stato Sen. Mara Bizzotto.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 10, relativo alla funzione dei Sottosegretari e ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93 (e successive modifiche ed integrazioni), recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Adolfo Urso è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 2026, con il quale la sen. Mara Bizzotto è stata nominata Sottosegretario di Stato per il Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni e delle denominazioni dei ministeri», con cui il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. Mara Bizzotto, sono delegate le iniziative e le attività di carattere generale in materia di: incentivi di natura fiscale in particolare per artigianato, commercio e industria, Fondo di garanzia PMI, professioni, servizi assicurativi, rapporti con l'IVASS e vigilanza dei fondi Consap, contenzioso.

2. Al Sottosegretario di Stato, sen. Mara Bizzotto, sono altresì delegate le iniziative e le attività in materia di vigilanza del sistema cooperativo e del sistema camerale, nonché le iniziative e le attività generali in materia di normativa tecnica, politiche per il consumatore, mercato e concorrenza, servizi.

3. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico generale del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. Mara Bizzotto, sono delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1, nei limiti delle stesse ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa:

a) le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato e ai ricorsi alle autorità indipendenti;

b) le risposte ai rilievi della Corte dei conti;

c) le interrogazioni a risposta scritta;

d) gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro può delegare:

a) la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate;

b) l'esercizio di attività in ambito comunitario ed internazionale;

c) i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. In materie diverse da quelle di cui sopra, la sen. Mara Bizzotto, su specifica indicazione del Ministro, può essere delegata ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni in ambito europeo e internazionale.

Art. 3.

1. Restano in ogni caso riservati al Ministro:

a) gli atti normativi e i decreti attuativi di disposizioni normative;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) le nomine, le designazioni ed atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;

e) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza;

f) i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito unionale ed internazionale.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

Art. 4.

1. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

Art. 5.

1. Al coordinamento eventualmente necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 aprile 2026

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 767

26A02618



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE

DECRETO 15 aprile 2026.

Conferimento al Comune di Ravenna del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026.

**IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4-*bis*, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di coordinare, indirizzare e promuovere l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, di nomina del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025, concernente l'integrazione delle deleghe già conferite ai Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'art. 12, comma 2, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CI-POM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare, nonché l'art. 12, comma 11, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e, in particolare, l'art. 12, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le politiche del mare, con il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di promozione dell'attività strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed ha, conseguentemente, previsto, a decorrere dalla data stabilita con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022, e l'attribuzione delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;



Visto il Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con delibera del Comitato interministeriale per le politiche del mare in data 31 luglio 2023 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2023;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2024 in materia di «Misure di coordinamento delle politiche del mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 luglio 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 21 agosto 2024, che ha modificato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», inserendo l'art. 21-*bis*, che disciplina il Dipartimento per le politiche del mare, e individuando la data di soppressione della Struttura di missione per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024, che ha istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, il centro di responsabilità n. 19 «Politiche del mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2024 con il quale è stato conferito all'Ammiraglio di Squadra Pierpaolo Ribuffo l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'art. 1, comma 725, che, al fine di promuovere un'economia e una crescita blu sostenibili, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026;

Tenuto conto che il citato art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, di cui all'art. 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al presente comma nonché i criteri per la ripartizione delle risorse del medesimo fondo»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2025, che ha stabilito i settori di intervento ammissibili al finanziamento ed i criteri per la ripartizione delle risorse del «Fondo per l'economia del mare»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 novembre 2025, che ha apportato modifiche al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2025, al fine di prevedere quale autonomo settore di intervento relativo alla divulgazione e alla promozione della marittimità nazionale finanziabile a decorrere dall'anno 2026, l'istituzione del titolo «Capitale italiana del mare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025 recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 novembre 2025, concernente la costituzione e la composizione della Giuria, per la selezione della città «Capitale italiana del mare» 2026;

Visto l'avviso pubblico n. 62492695 del 22 novembre 2025 di avvio della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» 2026, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche del mare;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in data 22 gennaio 2026, con il quale è stata costituita la Giuria per la selezione della città «Capitale italiana del mare» 2026, composta da cinque esperti indipendenti di chiara fama nel settore marittimo;

Visto il verbale del 24 febbraio 2026, con il quale la Giuria ha dato atto dell'esito dell'esame delle candidature regolarmente pervenute e ha individuato il progetto del Comune di Ravenna da sottoporre al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ai fini del conferimento del titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 novembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di conferire al Comune di Ravenna il titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026;

Sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare nella seduta dell'8 aprile 2026;


Decreta:

Art. 1.

Conferimento del titolo

1. Al Comune di Ravenna è conferito il titolo di «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026.

2. Il Comune di Ravenna provvede alla realizzazione del programma annuale di attività contenuto nel *dossier* presentato per la candidatura, assicurando trasparenza, monitoraggio e coerenza con gli obiettivi del Piano del mare e con i criteri stabiliti dal decreto del 4 novembre 2025.



Art. 2.

Concessione ed erogazione del contributo

1. In attuazione dell'art. 1, comma 4, dell'avviso pubblico n. 62492695 del 22 novembre 2025, al Comune di Ravenna, proclamato «Capitale italiana del mare» per l'anno 2026, è concesso un contributo pari a euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo n. 313, p.g. 1, del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri «Fondo per l'economia del mare», istituito dall'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche del mare, previa sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti tra il Dipartimento per le politiche del mare e il comune beneficiario;

3. Il comune beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di pubblicità e trasparenza, nonché agli adempimenti previsti dall'avviso pubblico e dal decreto del 4 novembre 2025.

4. In caso di mancata realizzazione, totale o parziale, del programma, di scostamenti non autorizzati rispetto al dossier presentato per la candidatura o di irregolarità nella rendicontazione, il Dipartimento per le politiche del mare dispone, con provvedimento motivato, la revoca totale o parziale del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 3.

Pubblicazione

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2026

Il Ministro: MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1544

26A02597

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Con determinazione aRM - 76/2026 - 2696 del 21 maggio 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: DAFLON;

confezione: 037738010 - descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - Paese di provenienza: Francia;

confezione: 037738034 - descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A02615

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determina IP n. 304 del 15 maggio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE 0,02 MG/3 MG FILMOMHULDE TABLETTEN 273 U.P. dal Belgio con numero di autorizzazione BE288206, intestato alla società Bayer SA-NV Kouterveldstraat 7A 301 1831 Diegem (Machelen) - Belgio e prodotto da Bayer AG Müllerstrasse 178 Döbereinerstrasse 20 13353 Berlin, Germania e da Bayer Weimar GMBH UND C. KG, Döbereinerstr. 20 99427 Weimar, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in Via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043963053 (in base 10) 19XNPF(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172).

Riportare la dicitura «Da vendersi solo se avvolto insieme al foglio illustrativo in una pellicola trasparente», prevista dall'etichetta del wallet, solo sulle confezioni che presentano la cellophanatura esterna.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 - Nola (NA);

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043963053.


Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 043963053.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.



Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02616

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen influenza e raffreddore».*Estratto determina IP n. 305 del 15 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN ZATOKI, FILM-COATED TABLETS, 200 mg + 30 mg, 24 tablets dalla Polonia con numero di autorizzazione 7787, intestato alla società Reckitt Benckiser (Poland) S.A. UL. Okunin 1 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polonia e prodotto da RB NL Brands B.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta, 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: NUROFEN influenza e raffreddore «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL; Codice A.I.C.: 050271042 (in base 10) 1HY4U2(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: Ibuprofene 200 mg, Pseudoefedrina cloridrato 30 mg.

Eccipienti:

nucleo della compressa: fosfato di calcio, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, povidone, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, talco, Opaspray Yellow M-1F-6168 (ipromellosa, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171)) oppure Mastercote Yellow FA 0156 (ipromellosa, giallo di chinolina (E104), giallo tramonto FCF (E110), biossido di titanio (E171)). Inchiostro di stampa: Opacode S-1-277001 (gommalacca, ossido di ferro nero (E172), glicole propilenico).

Modificare le condizioni di conservazione al paragrafo 5 «Come conservare Nurofen influenza e raffreddore» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito riportato:

da: «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»

a: conservare a temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

De salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto CA1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Casaleggio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN influenza e raffreddore «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050271042

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN influenza e raffreddore «200 mg + 30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 050271042.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02617

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, diciannove provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 603/2026 del 6 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APREMILAST SANDOZ GMBH;

2) DET PRES 652/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rinegoiazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale INFECTOFOS;

3) DET PRES 655/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale AMVUTTRA;



4) DET PRES 656/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APREMILAST MYLAN;

5) DET PRES 657/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRIVARACETAM SANDOZ;

6) DET PRES 658/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale KYNTHEUM;

7) DET PRES 659/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LAMICTAL;

8) DET PRES 660/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LAMICTAL;

9) DET PRES 661/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LOKELMA;

10) DET PRES 662/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale METOCLOPRAMIDE S.A.L.F.;

11) DET PRES 664/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NEMLUVIO;

12) DET PRES 666/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB ACCORDPHARMA;

13) DET PRES 667/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 437/2026 relativa al medicinale NINTEDANIB DR. REDDY'S»;

14) DET PRES 672/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 441/2026 relativa al medicinale DA-BIGATRAN ETEXILATO OLPHA»;

15) DET PRES 673/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Rettifica della determina AIFA n. 762/2021 relativa al medicinale RIVAROXABAN AUROBINDO»;

16) DET PRES 674/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «SAIZEN»»;

17) DET PRES 675/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale WELIREG;

18) DET PRES 676/2026 del 21 maggio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale YSELTLY;

19) DET PRES 683/2026 del 22 maggio 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento della Nota AIFA 51 di cui alla determina AIFA n. 624/2025 del 6 maggio 2025».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A02649

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Modugno

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 aprile 2026, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Modugno (Bari).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it

26A02598

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Sorrento

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 aprile 2026, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Sorrento (Napoli).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno www.interno.gov.it

26A02599

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

Estratto del d.d. 21 maggio 2026 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 gennaio 2026, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Panella Ivana notaio residente nel Comune di Cesenatico (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Benevento (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Forino Roberto notaio residente nel Comune di Erbusco (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e Termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fois Emilia notaio residente nel Comune di Villasor (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Muravera (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pesce Giuseppe notaio residente nel Comune di Luino (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Arpino (D.N. di Cassino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marino Alessandro notaio residente nel Comune di Ramacca (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sciuti Giulia notaio residente nel Comune di Randazzo (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Giarre (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Banna Grazia Manuela notaio residente nel Comune di Catania (D.N.R. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Riposto (D.N.R. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cancemi Giulio notaio residente nel Comune di Calolziocorte (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Parravicini Simone notaio residente nel Comune di Cadorago (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Como (D.N.R. di Como e Lecco) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cappellini Giacomo notaio residente nel Comune di Prato (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Pistoia (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pepe Teresa notaio residente nel Comune di Deliceto (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Foggia (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Petracca Carmine notaio residente nel Comune di Rodi Garganico (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di San Severo (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



Forcella Filippo notaio residente nel Comune di Atri (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Fiuggi (D.N. di Frosinone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Biglia di Saronno Carlotta notaio residente nel Comune di Rappallo (D.N.R. di Genova e Chiavari) è trasferito nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Perrone Alessandro notaio residente nel Comune di Poggiardo (D.N. di Lecce) è trasferito nel Comune di Copertino (D.N. di Lecce) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capizzi Alessandro notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Spadafora (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giardina Carlo notaio residente nel Comune di Sant'Angelo di Brolo (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) è trasferito nel Comune di Tortorici (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Randazzo Rossella notaio residente nel Comune di Abbiategrasso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Basiglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Canal Francesca notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Cernusco sul Naviglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scuintani Alberto notaio residente nel Comune di Casalpusterlengo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Codogno (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Amato Edoardo notaio residente nel Comune di Lodi (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Delfini Lavinia notaio residente nel Comune di Bergamo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Schneider Susanna notaio residente nel Comune di Settimo Milanese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spadavecchia Valeria notaio residente nel Comune di Cologno Monzese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Arienti Alex notaio residente nel Comune di Torre Boldone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Paderno Dugnano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Liguori Luciano notaio residente nel Comune di Monte Procida (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maione Luca notaio residente nel Comune di Trinitapoli (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marcon Giovanni notaio residente nel Comune di Chioggia (D.N. di Venezia) è trasferito nel Comune di Piove di Sacco (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caviglioli Susi notaio residente nel Comune di Casorate Primo (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Pavia (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fanfani Federica notaio residente nel Comune di San Giustino (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Città di Castello (D.N. di Perugia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Monticelli Cuggiò Mariarosaria notaio residente nel Comune di Ravenna (D.N. di Ravenna) è trasferito nel Comune di Alfonsine (D.N. di Ravenna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trapani Mariaconchetta notaio residente nel Comune di Palazzolo Acreide (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Albano Laziale (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Belli Pietro notaio residente nel Comune di Tolentino (D.N.R. di Macerata e Camerino) è trasferito nel Comune di Anzio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coraggio Emanuele notaio residente nel Comune di Rocca di Papa (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Ariccia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caprino Giuseppe notaio residente nel Comune di Casalgrande (D.N. di Reggio nell'Emilia) è trasferito nel Comune di Bracciano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Candia Davide notaio residente nel Comune di Abbadia San Salvatore (D.N.R. di Siena e Montepulciano) è trasferito nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Sanctis Federica notaio residente nel Comune di Albano Laziale (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;


La Greca Bertacchi Giulio notaio residente nel Comune di Foligno (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mirabello Paola notaio residente nel Comune di L'Aquila (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pennazzi Catalani Laura notaio residente nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Privitera Daniela notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Siniscalchi Guglielmo notaio residente nel Comune di Lariano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;



Cenciarelli Giulia notaio residente nel Comune di Sulmona (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Tivoli (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campanella Stefano notaio residente nel Comune di Roccadaspide (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Eboli (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Giordano Chiara notaio residente nel Comune di Brindisi (D.N. di Brindisi) è trasferito nel Comune di Pontecagnano Faiano (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Golia Leopoldo Ivo notaio residente nel Comune di Casagiove (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Aversa (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ronza Giuliano notaio residente nel Comune di Treviolo (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Caserta (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Riccio Lorenzo notaio residente nel Comune di Marino (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Sessa Aurunca (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Paolone Gianluca notaio residente nel Comune di Giuliano-va (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Teramo (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cimino Alessandro notaio residente nel Comune di Cles (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Malè (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campus Andrea notaio residente nel Comune di Mozzecane (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Accordini Umberto notaio residente nel Comune di Verona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Valeggio sul Mincio (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tommasoni Michele notaio residente nel Comune di Sona (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Compagnone Mara notaio residente nel Comune di Vicenza (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Arzignano (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

26A02601

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 189/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, in data 4 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005565/COM-L-236 dell'11 maggio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 189/25/DI adottata dal consiglio di amministrazione della

Cassa dei dottori commercialisti in data 4 novembre 2025, concernente la determinazione, per l'anno 2025, del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi di cui all'articolo 26, comma 13, lettera d), del regolamento unitario in materia di previdenza e di assistenza e del tasso annuo di capitalizzazione ai fini della totalizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 42/2006.

26A02603

Approvazione della delibera n. 185/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 11 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005774/GEO-L-220 del 14 maggio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 185/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 11 novembre 2025, con la quale è stata disposta l'applicazione del coefficiente di capitalizzazione dei montanti contributivi per la liquidazione delle pensioni calcolate con il sistema contributivo aventi decorrenza 1° febbraio 2026.

26A02604

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, in data 26-27 novembre 2024.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005566/RAG-L-135 dell'11 maggio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa ragionieri in data 26-27 novembre 2024, concernente: provvedimento straordinario di incentivazione alla regolarità contributiva.

26A02605

Approvazione della delibera n. 147/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 16 settembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005775/GEO-L-218 del 14 maggio 2026 è stata approvata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la delibera n. 147/2025 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa geometri in data 16 settembre 2025, concernente la rivalutazione, per l'anno 2026, degli importi minimi del contributo soggettivo e del contributo integrativo, dei trattamenti pensionistici nonché degli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione.

26A02606

Approvazione della delibera n. 32 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 30 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0005778/AVV-L-219 del 14 maggio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 32, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 30 gennaio 2026, concernente la rivalutazione delle sanzioni dichiarative, ai sensi dell'art. 85, del regolamento unico della Previdenza Forense, per modello 5/2026.

26A02607



**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY****Comunicato relativo al decreto ministeriale 18 marzo 2026
- Attivazione di un nuovo bando per il sostegno di investi-
menti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e
medie imprese.**

Al fine di rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027», con decreto del Ministro delle imprese e del made in

Italy 18 marzo 2026 sono state definite le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il Piano transizione 4.0.

Il decreto è stato registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2026, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, al n. 719.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 20 maggio 2026 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

26A02635MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-122) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 5 2 8 *

€ 1,00

